

ALLEGATO "A"
all'atto N.12806 di Repertorio
e N.8898 di Raccolta

STATUTO
FONDAZIONE MANCINI ETS

Articolo 1

Costituzione- Denominazione- Disciplina

È costituita da Aurora MANCINI e Alberto Michele MANCINI, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del codice civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE MANCINI ETS".

La fondazione ha sede legale in Guglionesi, in via Galterio n.100.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - Finalità e Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141 e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione e sviluppo di un'agricoltura sostenibile;

- attività di accoglienza e integrazione di persone, uomini e donne di tutte le età, fragili, svantaggiate, emarginate e indifese e realizzazione in Guglionesi di una casa-struttura sociosanitaria per l'assistenza, il miglioramento della vita dei malati.

ART. 3 - Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente atto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

- lasciti, legati, eredità, donazioni ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a

incrementare il patrimonio;

- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Nei limiti di legge, i beni immobili conferiti dai Fondatori che formano parte del patrimonio della Fondazione non possono essere alienati finchè dura la Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi, conferimenti, donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai fondatori;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- Consiglio di amministrazione;
- Organo di controllo;
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Consiglio di amministrazione

Ad eccezione del primo Consiglio di Amministrazione nominato in sede di costituzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri.

Ad eccezione dei primi Consiglieri nominati in sede di costituzione della Fondazione, che durano in carica dieci (10) anni, il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque (5) anni.

I Consiglieri possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo, in caso di scadenza, morte, decadenza, dimissione o per qualsiasi altra ragione di scioglimento del rapporto di mandato di uno o più

componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o in assenza/inattività il Vice Presidente o il Consigliere più anziano convocano senza indugio il Consiglio di Amministrazione, con l'aggiunta di un "Soggetto Esterno", per provvedere alla sostituzione del consigliere e/o dei consiglieri da sostituire che verranno nominati, a maggioranza semplice, dal Consiglio di Amministrazione con l'aggiunta del "Soggetto Esterno".

Il Soggetto Esterno viene individuato nella persona di Don Nicola Mattia, nato a Guglionesi il 26 gennaio 1963. Nel caso in cui don Nicola Mattia non possa o non voglia accettare l'incarico, il Soggetto Esterno verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La nomina dei Consiglieri verrà effettuata tra persone reputate idonee alla funzione per competenza, professionalità, disponibilità e condivisione dei principi di cui agli artt.2 e 3 del presente Statuto. Il singolo componente non potrà partecipare alla votazione del Consiglio di Amministrazione in rinnovo o sostituzione per la nomina di se stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di scadenza se non si verifica uno dei casi sopra indicati. Entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima, effettuata ai sensi del presente articolo dello Statuto, rimane in carica il Consiglio uscente.

Sessanta giorni prima della data di scadenza per fine mandato, pertanto, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, entro il termine di cui sopra, comunica agli altri consiglieri ed al Soggetto Esterno quali soggetti titolari del diritto di nomina dei nuovi Consiglieri, ai sensi del presente articolo dello Statuto, la scadenza per compimento del mandato richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di competenza.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dovrà aprire una PEC, qualora non l'avesse già, che diventa anche domicilio digitale e dovrà mantenerla fino alla fine del suo mandato.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Il Presidente

Il Presidente della fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione. Svolge l'amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30

giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 11 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 13 - Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15 - Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 16- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: Aurora Mancini, Alberto Michele Mancini, Gaetana Zeuli, Gerardo Pisapia, Giovanna Lattanzi, Anna Aurora Cacchione, Michela Tilli, Luigi Monti.

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913
n. 89)

Io sottoscritto LUIGI MONTI, Notaio in Guglionesi, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico, conservato nei miei rogiti, da me firmato a norma di
legge.

Firmato digitalmente dal Notaio Luigi Monti.

Guglionesi, data della firma digitale.